



COMUNE DI PONZANO DI FERMO

Provincia di F E R M O

✉ Via Garibaldi, 58 ✎ 0734/630108 ✎ 0734/630461

Prot. 3329

Ponzano di Fermo, lì 29 GIU 2021

0010230|30/06/2021

|P_FM|RP_FM|ZVIAB|A

-

Al Comune di Fermo

Al Sindaco

Al Settore LL.PP. Ambiente ed Urbanistica

protocollo@pec.comune.fermo.it

All'Impresa Fermo A.S.I.T.E. S.r.l.

info@pec.asiteonline.it

Alla Regione Marche

P.F. Tutela del Territorio – Fermo

Regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it

Alla Regione Marche

P.F. Difesa del Suolo ed Autorità di Bacino

regione.marche.difesasuolo@emarche.it

Alla Regione Marche

P.F. Tutela del Territorio di Ancona e

Gestione del Patrimonio

Regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

Alla Regione Marche

P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche,

rifiuti e cave e miniere

Regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it

All'ARPAM – Dipartimento Prov.le

Di Fermo

arpam.dipartimentofermo@emarche.it

All'ASUR n. 4 di Fermo

Dipartimento di Prevenzione

areavasta4.asur@emarche.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Ispettorato Territoriale – Marche Umbria

dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

DG per la sicurezza ambientale

Ufficio Nazionale

unmig.roma@mise.gov.it

Al Presidente dell'ATA n. 4 di Fermo

SEDE

provincia.fermo@emarche.it

Alla Provincia di Fermo

Dir. Serv. Viabilità

provincia.fm.viabilita@emarche.it

Oggetto: convocazione Assemblea territoriale d'Ambito per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO 4 (indirizzi operativi per definire la strutturazione impiantistica dell'ATA e delibera di adozione Piano straordinario del Piano d'Ambito dell'ATO 4) e successive convocazioni – ISTANZA DI IMPROCEDIBILITÀ

In relazione all'assemblea convocata in data martedì 1 giugno 2021, e delle successive convocazioni, in cui si è discusso e deliberato, ai punti 5 e 6, rispettivamente su indirizzi operativi per definire la strutturazione impiantistica dell'ATA e delibera di adozione Piano straordinario del Piano d'Ambito dell'ATO 4, l'Amministrazione Comunale di Ponzano di Fermo nel richiamare integralmente l'istanza di improcedibilità inviata a mezzo pec in data 18.02.2021 (protocollata al n. 1034), qui da considerare integralmente riportata, intende significare quanto segue.

Come già rilevato e argomentato nella missiva del 18.02.2021, non esisteva (e non esiste) alcun Piano di Ambito per la Provincia di Fermo (ambito di riferimento).

Vale la pena ricordare che l'articolo 196 del D.Lgs. 152/2006 riconosce alla Regione la competenza per la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

Il comma 3 articolo 199 prevede che i Piani regionali definiscano:

"d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; ...

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;...

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p); " questi ultimi sono di competenza statale e riguardano: l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

A sua volta l'art. 197 afferma che è competenza delle Province: *"d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti".*

Tutto questo è confermato dalla vigente legge regionale delle Marche. La Legge regionale 24/2009 all'art. 3 (Funzioni delle Province) afferma che: *"1. Le Province individuano, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e del piano regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sentiti l'AdA e i Comuni interessati;*

L'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO, predispone, adotta e approva il Piano d'Ambito (PdA) e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria.

Il Piano di Ambito contiene tra l'altro: il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati; nonché la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica."

L'art. 7, comma 4 lettera C, della L.R. 24 del 2009 stabilisce che: *"competete all'assemblea territoriale d'ambito la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del piano d'ambito (PdA) di cui all'art. 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria"*.

Rilevato come l'articolo 10 della L.R. 24/2009 stabilisce inoltre che il piano d'ambito sia adottato entro un anno dalla data di approvazione dell'atto di adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del D. Lgs. 152 del 2006, e quindi il relativo termine risulta scaduto il 30 aprile 2016.

Ricordando che il documento preliminare del piano d'ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'ATA4 di Fermo è stato approvato il 10.05.2018 dell'assemblea della da ATA4.

Posto come la stessa regione Marche deve riaffrontare la nuova pianificazione per i prossimi 5 anni, essendo in scadenza il PRGR vigente, e quindi formulare nuovi indirizzi per la redazione dei piani d'Ambito, non si vede come si possa ad oggi procedere alla redazione di un piano d'Ambito e ancor meno nella declinazione di "piano straordinario", così come definito nell'assemblea tenutasi in data 01.06.2021, senza la presenza e l'esistenza di un originario piano d'ambito previsto per l'ATO4.

Ma vi è di più, non avendo ad oggi adottato un formale piano d'ambito è mancato totalmente il processo volto alla definizione di quelle che sono le aree ed i siti da destinare al servizio del circuito rifiuti della provincia di Fermo, così come ad oggi non è stata fatta un'adeguata valutazione del parametro impatto cumulativo per entrambi i progetti nella località San Biagio di Fermo: biodigestore e nuova discarica.

Violazione lettera d) punto 5 allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006

La lettera d) punto 5 dell'allegato VII prevede che il SIA debba descrivere i probabili impatti anche in relazione: *"e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;..."*.

Sia per il biodigestore che per la nuova vasca di discarica che di fatto si configura per una discarica nuova e non un semplice ampliamento della esistente non viene preso minimamente in considerazione l'impatto cumulativo dei nuovi progetti con la attività di discarica esistente da anni e che ha prodotto notevoli problemi di gestione e quindi di impatto ambientale.

Non solo ma nel sito sussiste:

Per la provincia di Fermo è in corso di realizzazione un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto TMB sito in località San Biagio; ricordiamo come tale impianto presenti una potenzialità nominale di trattamento pari a 55.000 t/a; i dati gestionali evidenziano in anni recenti un importante sottoutilizzo dell'impianto; le capacità residue potrebbero pertanto offrire margini (disponibilità di superfici innanzitutto), funzionali all'ottimizzazione del complesso dei trattamenti effettuati presso il polo impiantistico.

Alla luce di queste iniziative, che dovranno svilupparsi anche nell'ambito dei percorsi tecnico amministrativi che le diverse ATA implementeranno nei prossimi mesi, si prefigura il seguente quadro delle potenzialità di trattamento nei diversi contesti provinciali.

Impianti di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati– Evoluzione attesa

Provincia	Attuale potenzialità	Potenzialità future
Pesaro Urbino	0	nd
Ancona	0	nd
Macerata	85.000	85.000
Ascoli Piceno	80.000	80.000
Fermo	55.000	55.000

Impianti di compostaggio / digestione anaerobica – Evoluzione attesa

Provincia	Attuali potenzialità nominali degli impianti (t/a)	Effettive potenzialità future (t/a)
Pesaro Urbino	10.000	20.000
Ancona	39.000*	24.000
Macerata	49.400	70.000**
Ascoli Piceno	11.500***	15.000
Fermo	22.500	55.000

Note: * include la potenzialità (15.000 t/a) dell'impianto SOGENS (dismesso da dicembre 2012)

** a cui si aggiungono 10.000 t/a di potenzialità di trattamento della FOU

*** la potenzialità dell'impianto è passata da 7.000 t/a a 11.500 t/a con AIA n. 160/GEN del 01/02/2013

Nella relazione tecnica di aggiornamento del progetto (Ottobre 2020) pagina 2

“1. Impianto di trattamento anaerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di Biometano: l'intervento non è più integrato al trattamento aerobico per la produzione di ammendante compostato misto, che viene meno;”

Sul vecchio corpo della discarica esistente ci si limita a proporre il capping come peraltro previsto dalla normativa vigente quindi un obbligo di legge che con la procedura di VIA, interna al procedimento di PAUR, c'entra relativamente. Manca una analisi puntuale dello stato dell'ambiente e della criticità dettate dalla presenza di una discarica dal 1985.

Ciò appare in contrasto con quanto previsto dall'allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 che prevede tra l'altro tra i contenuti del SIA:

“ 3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base)...

5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità,

tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;...

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;...

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.”.

Non casualmente in modo del tutto apodittico il SIA (documento descrizione principali alternative ragionevoli a pagina 5) afferma: *“La scelta del sito in cui sarà realizzato l’ampliamento in oggetto è legata al naturale ampliamento della discarica stessa,...”*

Il fatto che un sito abbia già la presenza di una attività a rilevante impatto come una discarica non giustifica in automatico un'altra discarica o un altro impianto con potenziale rilevante impatto ambientale e sanitario (come il biodigestore)

Come affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n° 1191 del 2021) in caso di progetto nuovo insistente in aree con altre esistenti attività inquinanti, occorre che la sostenibilità dell'impatto cumulativo che si verrebbe a creare sia dimostrata dalla istruttoria svolta in Conferenza dei Servizi. Questo non può essere rimosso dal fatto che la discarica esistente debba essere chiusa entro 3 anni in quanto la gestione post mortem di una discarica costituisce ancora attività di gestione rifiuti in atto (Consiglio di Stato sentenza n° 3610 del 2018).

Quindi la VIA comprese nel PAUR deve valutare l'impatto cumulativo tra la nuova discarica e il nuovo biodigestore con la esistente discarica.

Tutto questo assume una maggiore valenza proprio da quanto risulta dalla Relazione Tecnica Ottobre 2020 di aggiornamento del progetto dove si afferma a pagina 2: *“2. Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l’area “ex Camacci”.*

“Dal progetto è stato escluso l’intervento del capping definitivo della discarica esistente corpi “A” e “B” che proseguirà con proprio iter procedurale ed indipendente.

Gli elaborati progettuali sono stati, quindi, tutti rivisti, revisionati, modificati ed integrati laddove previsto per rimodulare il progetto, costituito da due interventi, dal titolo:

“Impianto di trattamento anaerobico della F.O.R.S.U. per la produzione di Biometano – Realizzazione di una discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi presso l’area ex Camacci”

Quindi nelle more di approvazione della nuova discarica e del biodigestore la discarica esistente continuerà ad esistere con tempi di gestione post mortem non chiari allo stato attuale del procedimento in oggetto.

Quanto sopra trova conferma il mancato rispetto delle LINEE GUIDA ISPRA ed in particolare per:

“Il cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati deve essere valutato tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto

“Come si evince dalla parte delle linee guida la discarica esistente non è mai stata oggetto di verifica dell’impatto sanitario sulla popolazione residente nella zona nonostante sia in funzione da anni. Aspetti specifici del monitoraggio Per quanto riguarda la presente tematica, il monitoraggio è finalizzato ad assicurare il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dalla realizzazione e funzionamento dell’opera per i quali è stata stabilita una potenziale relazione con effetti sanitari, con l’obiettivo di segnalare tempestivamente un’indesiderata evoluzione di effetti non previsti o previsti con caratteristiche diverse. Va comunque sottolineato che, non solo le attività previste nell’ambito di un efficiente monitoraggio della salute della popolazione afferente all’area interessata da un progetto sono sostanzialmente diverse da quelle previste per le altre tematiche ambientali, ma richiedono anche tempi più lunghi rispetto a quelli di un monitoraggio canonico, in quanto:

- Prevedono l’integrazione dei dati ricavati dall’analisi degli impatti e dalle attività di monitoraggio condotte per tutte le altre tematiche ambientali con le informazioni relative allo stato effettivo di salute della popolazione residente nell’area interessata da un progetto.*
- Prevedono la messa in atto di una sorveglianza epidemiologica a lungo termine della*

popolazione coinvolta, allo scopo di avere un controllo reale delle effettive ricadute del progetto in realizzazione sulla salute della popolazione stessa.”

Infine proprio non essendo i progetti del procedimento PAUR (biodigestore e discarica) avallati da una precedente pianificazione ai sensi di legge come ampiamente spiegato non trova applicazione quanto previsto dalle Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto delle valutazioni e redazione dei documenti di VAS (approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali in data 29/11/2016) sotto il profilo della definizione delle localizzazioni del piano anche in chiave urbanistica: *“L'analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.”*.

VISTO CHE

La legge regionale 24/2009 non prevede alcuna ipotesi di Piano straordinario di Ambito ma solo ed unicamente l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 18 per cui: *“qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.”* Potere sostitutivo mai esercitato nonostante i termini di adeguamento relativamente al Piano di Ambito siano scaduti da oltre 5 anni.

CONSIDERATO CHE

L'articolo 10 della legge regionale 24/2009 prevede che il Piano di Ambito definisca “a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;” ma non può stabilire i siti dove collocare gli impianti che costituisce compito della Provincia come previsto dalla lettera a) comma 1 articolo 3 come riporta in precedenza nella presente istanza.

Il documento definito Piano straordinario di ambito è in totale contrasto con la lettera delle norme sopra riportate in quanto realizza un rovesciamento dei contenuti degli strumenti che il testo unico ambientale e la legge regionale 24/2019 prevedono per la gestione programmata della chiusura del ciclo dei rifiuti a livello di ambito.

A conferma il Documento è intitolato impropriamente “Istruttoria per progetto ampliamento della discarica in località San Biagio – Fermo – Stima dei fabbisogni di smaltimento nel breve periodo.

Il Documento nel dispositivo deliberativo fa riferimento al Documento Preliminare del Piano di Ambito approvato nel 2018 (quindi oltre 3 anni fa) e che non è previsto dalla vigente normativa regionale tanto meno nazionale. Non solo ma si afferma nelle premesse del dispositivo deliberativo che è stata avviata una fase di scoping relativa alla VAS. Come è noto la fase di scoping è finalizzata alla sola redazione del Rapporto Ambientale che peraltro ad oggi non risulta pubblicato visto che la fase di VAS ordinario non è stata avviata.

In realtà l'atto deliberativo di questo Piano straordinario è una mera presa d'atto di quanto proposto nel parere del Comune di Fermo dove si avanza, in modo del tutto generico ed irrituale dell'ampliamento della discarica di San Biagio e la realizzazione di un presunto progetto di biodigestore.

Trattasi di modalità procedurale non solo in contrasto con le norme più volte citate in precedenza ma altresì non rispettose delle procedure di evidenza pubblica necessarie per la approvazione di Piani come quello in questione. Ad ulteriore conferma si veda il dispositivo della deliberazione secondo il quale al punto 3 si acconsente: *“... in attesa della redazione del Piano di Ambito, sulla*

base della stima dei fabbisogni di smaltimento per il breve periodo l'ampliamento della discarica di San Biagio limitatamente al volume di 200-250 mc previa acquisizione della compatibilità ambientale".

Tutto questo senza avere messo a confronto scenari di sito possibili alternativi, utilizzando contingenze di breve periodo per avallare la realizzazione di impianto per il lungo periodo come il biodigestore. In questo modo si viola oltre alle norme sopra citate anche i principi fondanti della VAS che deve precedere (comma 3 articolo 4 DLgs 152/2006) la indicazione del sito e non essere una presa d'atto di un sito e di un ampliamento di una discarica e di un nuovo biodigestore ad oggi assoggettati ad avviatissimo procedimento di PAUR presso la Provincia di Fermo.

Non solo ma in questo modo si aggirano quelli che devono essere i contenuti del Rapporto Ambientale (vedi allegato VI Parte II DLgs 152/2006) , in particolare:

"f).. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste" .

Sull'impatto cumulativo si è già chiarito in precedenza delle presente istanza, mentre è chiaro che il Documento approvato ha la chiara finalità di aggirare una corretta descrizione di alternative di sito, di tecnologia, di dimensioni avendo deciso preventivamente e fuori da ogni pianificazione pubblica sito e tecnologia. Il tutto in palese contrasto anche con la giurisprudenza amministrativa sulla valutazione per scenari: *"Nel rimarcare che la VAS di cui alla DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, gli usi del territorio"* CdS 4926/2012.

CONCLUSIONI

Alla luce di queste considerazioni, l'Amministrazione Comunale di Ponzano di Fermo, ritenendo come il documento "stima dei fabbisogni smaltimento nel breve periodo per la gestione dei rifiuti dell'ATO4 - Fermo", non possa essere considerato piano straordinario del piano d'ambito (ad oggi non esistente), non risulta conseguentemente, ammissibile e consentito l'ampliamento della discarica San Biagio per un volume di 200/250 mc, come indicato nel documento istruttorio del 01.06.2021.

Chiede pertanto all'Autorità Competente del procedimento in oggetto - relativo all'adozione Piano straordinario del Piano d'Ambito dell'ATO 4 - di dichiarare improcedibile lo stesso.

Così come si come si rinnova l'istanza di improcedibilità di PAUR, inviata in data 18.02.2021 (protocollata al n. 1034), al fine di dichiarare improcedibile lo stesso dovendo prima di decidere un qualsiasi impianto di trattamento dei rifiuti organici essere approvato il Piano di Ambito come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Distintamente



Il Sindaco

Ezio Iacopini